

1-86



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 18

AG BMTAR BUNDISI

PIGNORAM. AUTOSERVIZIO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	48	18/01/2022			2.999,25

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX
EQUITALIA SUD)

VIA S.LUCIA, 10

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 13756881002 C.F. 13756881002

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentonovantanove e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT59P0760116200000002616707

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO: PIGNORAM. EQUITALIA COD. 02420213220000063009

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.999,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.999,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.999,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Agenzia delle entrate-Riscossione 514833
Via S. Lucia, 10
72100 Brindisi (BR)

Esente da bollo
Art. 66 D.Lgs. n. 112/1999
Art. 5 Tab all. B DPR n. 642/1972

Codice identificativo del fascicolo: 24/2021/544
Codice identificativo della procedura esecutiva: 02420213220000063009
Debitore esecutato: D'ELIA ANTONIO
Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Bruno Giovanni, giusta procura speciale Rep. n. 175776 Raccolta n. 11434 del 22/09/2021, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in Brindisi, Via S. Lucia n. 10;

PREMESSO

- che D'ELIA ANTONIO, nato a CAROSINO (TA) il 06/12/1963, residente in VIA DE GASPERI ALCIDE N. 58 74021 CAROSINO (TA), codice fiscale DLENTN63T06B808X (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **2.999,25** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione² di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 22/02/2022, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	2.725,80
Interessi di mora ³ (art. 30, DPR n. 602/1973)	€	45,51
Sanzione civile ⁴ (art. 116, Legge n. 388/2000)	€	0,00

7638

¹ **ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.**

² Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo il compenso per la riscossione fissato dalla norma in vigore alla data di affidamento.

³ All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

⁴ Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

Oneri di riscossione ⁵ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	166,28
Spese esecutive ⁶ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	55,78
Spese tabellari	€	0,00
Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica ⁷ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	€	2.999,25

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
02420190017136859001	30/08/2019	02420229000000235	07/01/2022

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. CICCARELLI RAFFAELE;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202100002418605 del 21/12/2021 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA), codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore del su indicato D'ELIA ANTONIO per **15.285,11** euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **2.999,25** euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

⁵ All'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti – alla data di effettivo pagamento – gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data.

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

⁶ Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999, sono applicate le spese nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000.

⁷ Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 112/1999, l'importo dei diritti di notifica resta quello fissato dal Decreto 13 giugno 2007.

- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione⁸ di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012⁹, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2616707 (IBAN IT59P0760116200000002616707) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di BRINDISI, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore D'ELIA ANTONIO.

⁸ Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell' "... (omissis) invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

⁹ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012¹⁰, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede, comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore D'ELIA ANTONIO di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Brindisi, addì 17/01/2022

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. e al Debitore: D'ELIA ANTONIO.

Agenzia delle entrate—Riscossione

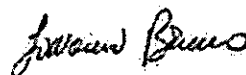
Agente della riscossione

per la Provincia di BRINDISI

Il Dipendente delegato

Bruno Giovanni

FIRMATO DIGITALMENTE



Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

¹⁰ Art. 1 D.L. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".